

Gazzetta ufficiale C 421 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

58° anno

Comunicazioni e informazioni

17 dicembre 2015

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 421/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7678 — Equinix/Telecity) (¹)	1
2015/C 421/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7848 — ATP/AXA/Club Quarters/Cleavon) (¹)	1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2015/C 421/03	Conclusioni del Consiglio su una medicina personalizzata per i pazienti	2
2015/C 421/04	Conclusioni del Consiglio sugli insegnamenti da trarre per la salute pubblica dall'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale — La sicurezza sanitaria nell'Unione europea	6

Commissione europea

2015/C 421/05	Tassi di cambio dell'euro	9
---------------	---------------------------------	---

IT

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

Corte dei conti

2015/C 421/06	Relazione speciale n. 16/2015 — «Migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico mediante lo sviluppo del mercato interno dell'energia: occorre un impegno maggiore»	10
---------------	---	----

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**Commissione europea**

2015/C 421/07	Giorni festivi del 2016: Stati EFTA del SEE e istituzioni SEE	11
---------------	---	----

V Avvisi**PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE****Commissione europea**

2015/C 421/08	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni ossidi di manganese originari di Brasile, Georgia, India e Messico	13
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA**Commissione europea**

2015/C 421/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7823 — Acciona/Nordex) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (¹)	24
2015/C 421/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7880 — Mitsubishi Heavy Industries/UniCarriers Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (¹)	25
2015/C 421/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7887 — Goldman Sachs/Astorg Asset Management/HRA Pharma) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (¹)	26

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

II
(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7678 — Equinix/Telecity)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 421/01)

Il 13 novembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7678. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(¹) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7848 — ATP/AXA/Club Quarters/Cleavon)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 421/02)

Il 10 dicembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7848. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(¹) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

*(Informazioni)***INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA****CONSIGLIO****Conclusioni del Consiglio su una medicina personalizzata per i pazienti**

(2015/C 421/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RAMMENTA che, a norma dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana e che l'azione dell'Unione, destinata a completare le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della sanità pubblica e, ove necessario, appoggia la loro azione. L'azione dell'Unione rispetta pienamente le responsabilità degli Stati membri per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, inclusa l'assegnazione delle risorse loro destinate;
2. RICORDA le conclusioni del Consiglio sui valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea, adottate il 2 giugno 2006 (¹), che definiscono una serie di principi operativi condivisi in tutta l'Unione europea, in particolare per quanto riguarda la partecipazione del paziente e la qualità e la sicurezza dell'assistenza, e sottolineano in particolare che tutti i sistemi sanitari dell'Unione europea tendono ad avere al centro il paziente;
3. RAMMENTA le conclusioni del Consiglio sull'innovazione nel settore dei dispositivi medici, adottate il 6 giugno 2011 (²), in cui si riconosce che dispositivi medici innovativi potrebbero migliorare la salute e la qualità della vita dei pazienti e potrebbero contribuire a provvedere alla sostenibilità dei sistemi sanitari, e che l'innovazione dovrebbe essere sempre più centrata sul paziente;
4. RAMMENTA la raccomandazione del Consiglio dell'8 giugno 2009 su un'azione nel settore delle malattie rare (2009/C 151/02) e gli incentivi offerti dal regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (³) concernente i medicinali orfani che sono utilizzati anche per promuovere lo sviluppo e l'autorizzazione di medicinali per popolazioni di entità ridotta;
5. RICORDA le conclusioni del Consiglio concernenti il processo di riflessione su sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili, adottate il 10 dicembre 2013 (⁴), le conclusioni del Consiglio sulla crisi economica e l'assistenza sanitaria, adottate il 20 giugno 2014 (⁵) e le conclusioni del Consiglio sull'innovazione a beneficio dei pazienti adottate il 1º dicembre 2014 (⁶) che, pur sottolineando che occorre rispettare pienamente le sfere di competenza degli Stati membri, sostengono la necessità di cooperazione su strategie per la gestione efficace della spesa per prodotti farmaceutici e dispositivi medici, garantendo nel contempo un equo accesso a medicinali efficaci nell'ambito di sistemi di assistenza sanitaria nazionali sostenibili; alle conclusioni del Consiglio sull'innovazione a beneficio dei pazienti è stato dato seguito nell'ambito dei lavori del gruppo «Sanità pubblica» a livello di alti funzionari, che ha esaminato anche temi che potrebbero servire come base per le discussioni future (⁷);

(¹) <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:146:0001:0003:IT:PDF>

(²) GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 7.

(³) GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

(⁴) GU C 376 del 21.12.2013, pag. 3.

(⁵) GU C 217 del 10.7.2014, pag. 2.

(⁶) GU C 438 del 6.12.2014, pag. 12.

(⁷) Doc. 9869/15 (Innovazione a beneficio dei pazienti: seguito delle decisioni del Consiglio)

Doc. 11039/1/15 REV 1 (Risultati dei lavori del gruppo «Sanità pubblica» a livello di alti funzionari del 15 luglio 2015).

6. PRENDE ATTO del documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'uso delle tecnologie «omiche» per lo sviluppo della medicina personalizzata⁽¹⁾, che sottolinea il potenziale dello sviluppo della medicina personalizzata e le questioni ad esso connesse e conclude che, attraverso l'uso delle tecnologie «omiche», lo sviluppo della medicina personalizzata offre nuove opportunità per la cura dei pazienti nell'Unione europea. Il documento suggerisce che, grazie a questa impostazione, gli erogatori di assistenza sanitaria potrebbero essere in grado di offrire terapie più mirate, evitare errori medici e ridurre le reazioni avverse ai medicinali. Individua inoltre varie sfide inerenti alla messa in atto e all'inserimento della medicina personalizzata nei sistemi sanitari;
7. PRENDE ATTO della relazione 2013 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sui medicinali prioritari⁽²⁾, che analizza il ruolo e gli attuali limiti della medicina personalizzata, denominata «medicina stratificata» nel contesto della relazione, e raccomanda investimenti per l'ulteriore consolidamento della ricerca e delle conoscenze nel campo della medicina stratificata e della farmacogenomica;
8. CONSTATA che non esiste una definizione comunemente accettata del termine «medicina personalizzata». Tuttavia in generale si concorda sul fatto che la medicina personalizzata si riferisce ad un modello medico che usa la caratterizzazione dei fenotipi e genotipi degli individui (ad esempio la definizione del profilo molecolare, l'imaging biomedico, i dati sullo stile di vita) per elaborare in modo mirato la strategia terapeutica giusta per la persona giusta al momento giusto, e/o per determinare la predisposizione alla malattia e/o praticare una prevenzione tempestiva e mirata. La medicina personalizzata rimanda al concetto più ampio di assistenza orientata sul paziente, che tiene conto del fatto che, in generale, i sistemi di assistenza sanitaria devono essere più rispondenti ai bisogni del paziente;
9. OSSERVA che, poiché le tecnologie di sequenziamento del DNA ed altre tecnologie «omiche» avanzate per l'individuazione di biomarcatori multipli stanno evolvendo rapidamente, ci si attende che tali sviluppi possano rendere possibile l'uso di profili di rischio particolareggiati come ulteriore strumento per interventi mirati, che dovrebbero potenzialmente migliorare i risultati in campo sanitario e consentire nel tempo un impiego dell'assistenza sanitaria più efficiente in termini di costi;
10. OSSERVA che, con lo sviluppo della medicina personalizzata, le persone e i sistemi sanitari sono confrontati a nuove sfide, fra cui la valutazione equilibrata dei suoi rischi e dei suoi benefici, tenendo al tempo stesso conto delle sue implicazioni etiche, finanziarie, sociali e giuridiche, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei prezzi e il rimborso, la protezione dei dati e l'interesse pubblico nel trattamento di dati personali;
11. OSSERVA che lo sviluppo e l'applicazione della medicina personalizzata va di pari passo con lo sviluppo della relativa diagnostica;
12. CONSTATA CON PREOCCUPAZIONE che non tutti i pazienti hanno accesso a metodi innovativi di prevenzione, diagnosi e terapie di tipo più mirato e che una sfida importante per gli Stati membri consiste nel promuoverne un inserimento adeguato nei sistemi di assistenza sanitaria, in modo da garantire la loro integrazione nella pratica clinica in linea con i principi della solidarietà e dell'universalità e parità di accesso ad un'assistenza di qualità elevata, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri e garantendo la sostenibilità dei loro sistemi sanitari nazionali;
13. OSSERVA che la medicina personalizzata sta diventando una realtà nella ricerca, in particolare in seguito al sostegno del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, che ha destinato oltre 1 miliardo di EUR per sostenere la medicina personalizzata nel periodo 2007-2013⁽³⁾. Il finanziamento della ricerca sulla medicina personalizzata continuerà tramite il programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020⁽⁴⁾, anche mediante azioni svolte nell'ambito dell'iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI)⁽⁵⁾;
14. PRENDE NOTA CON SODDISFAZIONE della conferenza ad alto livello dell'8 luglio 2015 dal titolo «Rendere l'accesso alla medicina personalizzata una realtà per i pazienti», che ha preso in esame gli ostacoli all'integrazione della medicina personalizzata nei sistemi di assistenza sanitaria dell'Unione europea, ha individuato le migliori pratiche ed il loro valore aggiunto e ha delineato i potenziali benefici della medicina personalizzata per la sanità pubblica e il suo impatto sul processo di elaborazione delle politiche nell'Unione europea. La conferenza, che ha coinvolto responsabili delle politiche sanitarie pubbliche, autorità di regolamentazione, organismi pagatori e pazienti, ha inoltre posto l'accento sulla necessità di definire un approccio alla medicina personalizzata orientato sul paziente a livello dell'Unione europea, così come un approccio globale che integri le diverse fasi del ciclo di vita dei prodotti della medicina personalizzata in modo da agevolare la sua integrazione nella pratica clinica.

⁽¹⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, ottobre 2013.

⁽²⁾ http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/MasterDocJune28_FINAL_Web.pdf.

⁽³⁾ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3Ai23022>

Ad esempio il progetto PerMed (www.permed2020.eu).

⁽⁴⁾ http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establaclt_it.pdf

⁽⁵⁾ <http://www.imi.europa.eu/>

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

15. SOSTENERE, come opportuno e in base alle disposizioni nazionali, l'accesso a una medicina personalizzata efficace dal punto di vista clinico e finanziariamente sostenibile sviluppando politiche orientate sui pazienti che contemplino anche, se del caso, la responsabilizzazione dei pazienti e l'integrazione dei loro punti di vista nello sviluppo dei processi di regolamentazione, in cooperazione con le organizzazioni di pazienti ed altri soggetti interessati;
16. FAR USO dell'informazione genomica per integrare i progressi della genomica umana nella ricerca, nelle politiche e nei programmi relativi alla sanità pubblica, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali sui dati personali e la genomica;
17. ELABORARE O POTENZIARE, ove necessario, strategie di comunicazione sulla sanità pubblica basate su dati disponibili, obiettivi, equilibrati e non promozionali per sensibilizzare maggiormente il pubblico riguardo ai vantaggi e ai rischi della medicina personalizzata, così come il ruolo e i diritti dei cittadini, sostenendo in tal modo un corretto accesso ai metodi diagnostici innovativi e a terapie più mirate;
18. METTERE in atto strategie di informazione e di sensibilizzazione per i pazienti basate su dati disponibili, obiettivi, equilibrati e non promozionali al fine di migliorare l'alfabetizzazione sanitaria e l'accesso a informazioni affidabili, pertinenti e comprensibili sulle opzioni terapeutiche esistenti, compresi i benefici attesi ed i rischi, permettendo in tal modo ai pazienti di cooperare attivamente con gli operatori sanitari nella scelta delle strategie terapeutiche più adeguate;
19. OFFRIRE opportunità di istruzione, formazione e sviluppo professionale continuo agli operatori sanitari al fine di dotarli delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per sfruttare al meglio i benefici che la medicina personalizzata arreca ai pazienti ed ai sistemi di assistenza sanitaria;
20. INCORAGGIARE la cooperazione nella raccolta, condivisione, gestione e adeguata standardizzazione dei dati necessari per una ricerca efficace sulla medicina personalizzata e per lo sviluppo e l'applicazione di tale medicina, in conformità con le norme relativa alla protezione dei dati;
21. PROMUOVERE l'interazione interdisciplinare, in particolare tra gli esperti di genetica, nell'uso delle metodologie statistiche, della bioinformatica, dell'informatica sanitaria e dell'epidemiologia, e tra gli operatori sanitari, onde garantire una migliore comprensione dei dati disponibili, una più efficiente integrazione e interpretazione delle informazioni provenienti da fonti multiple e decisioni appropriate sulle opzioni terapeutiche;
22. SVILUPPARE le procedure volte a valutare l'impatto della medicina personalizzata, in particolare le procedure di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA), O ADEGUARLE, ove necessario, alla natura specifica della medicina personalizzata, tenendo conto, tra l'altro, del valore aggiunto costituito dal punto di vista dei pazienti, nonché di una più ampia cooperazione e dello scambio di migliori pratiche, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri;
23. RICONOSCERE il potenziale delle biobanche basate su dati clinici e di popolazione per accelerare la scoperta e lo sviluppo di nuovi prodotti medicinali; sostenere la standardizzazione e la messa in rete delle biobanche per combinare e condividere le risorse, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati;
24. VALUTARE l'eventuale scambio di informazioni e migliori pratiche all'interno delle sedi esistenti, cosa che potrebbe contribuire sia ad un accesso adeguato dei pazienti a farmaci personalizzati, sia alla sostenibilità dei sistemi sanitari;
25. PRENDERE IN CONSIDERAZIONE lo sviluppo di approcci strategici a lungo termine e orientati sul paziente per far fronte, in un'ottica incentrata sulla sanità pubblica, alle sfide connesse con l'accesso alla medicina personalizzata, garantendo al tempo stesso la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali e nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri;
26. SCAMBIARE le migliori pratiche nel campo della medicina personalizzata e facilitarne l'impiego appropriato nella pratica sanitaria.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:

27. CONTINUARE a lavorare congiuntamente su base volontaria, anche elaborando orientamenti e definendo criteri, per sostenere l'HTA relativa alla medicina personalizzata in conformità della strategia HTA ⁽¹⁾, assicurando al contempo il pieno rispetto delle competenze degli Stati membri;
28. INCORAGGIARE una più ampia cooperazione tra gli Stati membri facenti parte della rete HTA istituita conformemente alla direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e gli organismi HTA nel quadro della futura azione comune;

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/health/technology_assessment/docs/2014_strategy_eucooperation_hta_en.pdf

29. PROMUOVERE l'interoperabilità delle cartelle cliniche elettroniche per facilitare il loro uso a fini di sanità pubblica e di ricerca tramite la rete di assistenza sanitaria on line istituita conformemente alla direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, avvalendosi del sostegno del meccanismo per collegare l'Europa (¹);
30. SVILUPPARE principi comuni sulla raccolta di dati basati su norme e su un solido quadro giuridico che consentano di trattare i dati dei pazienti e di disporre di dati comparabili a livello dell'Unione europea, rendendo possibile l'uso secondario e l'analisi dei dati su scala più ampia in conformità della legislazione sulla protezione dei dati e nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri;
31. INCORAGGIARE l'avvio tempestivo del dialogo e lo scambio di consulenze scientifiche parallele tra gli innovatori, le autorità di regolamentazione e gli organismi HTA, tenendo conto, ove opportuno, dei contributi dei pazienti, degli operatori sanitari e degli organismi pagatori, per sostenere la generazione di prove e l'autorizzazione normativa, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri;
32. INCORAGGIARE il dialogo con le autorità degli Stati membri e le parti interessate per favorire la progressiva applicazione dell'approccio genomico alla sanità pubblica sia a livello dell'Unione europea sia a livello nazionale sulla base di precedenti iniziative dell'Unione europea, quali le Linee guida europee sulle migliori prassi per la garanzia della qualità, la disponibilità e l'utilizzazione di informazioni e tecnologie basate sul genoma — Rete europea per la genomica in sanità pubblica (²), e agevolare le iniziative dell'Unione europea in corso, quali il documento di sintesi sulla genomica in sanità pubblica in relazione ai tumori, da sviluppare nel quadro dell'azione comune sulla lotta globale contro il cancro con il sostegno dei gruppi di esperti della Commissione per la lotta contro il cancro e le malattie rare;
33. TENERE CONTO della medicina personalizzata nel contesto più ampio del futuro quadro per una collaborazione sostenibile dell'Unione europea sulla sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure richiesto nelle conclusioni del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dell'assistenza medica del 1º dicembre 2014;
34. PROSEGUIRE il lavoro del gruppo di esperti sull'accesso sicuro e tempestivo ai farmaci per i pazienti (STAMP), che analizza le questioni relative all'attuazione della normativa farmaceutica dell'Unione europea al fine di stabilire modi per massimizzare l'uso efficace degli strumenti regolamentari vigenti dell'Unione europea e migliorare ulteriormente l'accesso sicuro e tempestivo ai farmaci, inclusi i farmaci innovativi, per i pazienti; continuare, all'interno del gruppo di esperti STAMP, a monitorare i progressi compiuti riguardo al progetto pilota sui percorsi adattivi avviato dall'Agenzia europea per i medicinali e le potenzialità che offre per rendere possibile l'autorizzazione tempestiva di un farmaco da usare in una popolazione ben definita di pazienti con elevati bisogni medici.

INVITA LA COMMISSIONE A:

35. ESAMINARE, sulla base di uno studio svolto nell'ambito del terzo programma per la salute (2014-2020), come si possa realizzare il potenziale dei megadati, di cui si fa uso nella medicina personalizzata, per contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. Questo studio dovrebbe prendere in considerazione anche gli aspetti etici, giuridici e sociali;
36. FACILITARE la cooperazione e PROMUOVERE lo scambio di migliori pratiche in materia di istruzione, formazione e sviluppo professionale continuo degli operatori sanitari nel campo della medicina personalizzata;
37. PROMUOVERE le possibilità offerte dalle reti europee di riferimento nel quadro della direttiva sui diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, per contribuire a facilitare l'applicazione della ricerca traslazionale intersetoriale anche, se opportuno, alla medicina personalizzata per i pazienti affetti da malattie rare o a bassa prevalenza o da malattie complesse;
38. CONTINUARE a promuovere gli importanti contributi alla medicina personalizzata provenienti dalla ricerca effettuata a titolo del programma quadro per la ricerca e l'innovazione — Orizzonte 2020, anche mediante azioni svolte nell'ambito dell'iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI), al fine di accelerare lo sviluppo di strumenti diagnostici e di prevenzione più efficaci nonché di farmaci migliori e più sicuri per i pazienti.

(¹) <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility>

(²) http://www.phgen.eu/typo3/fileadmin/downloads/QA_Report.pdf

Conclusioni del Consiglio sugli insegnamenti da trarre per la salute pubblica dall'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale — La sicurezza sanitaria nell'Unione europea

(2015/C 421/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

1. RAMMENTA che, a norma dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana; che l'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli sanitari, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, coordinano tra loro le rispettive politiche e programmi in tali settori;
2. RILEVA con preoccupazione che l'epidemia della malattia da virus Ebola (EVD) in Africa occidentale è risultata la più grande epidemia della malattia registrata, con più di 28 000 casi riportati tra confermati, probabili e sospetti e oltre 11 000 decessi ⁽¹⁾ riportati, di cui circa 500 riguardanti il personale sanitario, dal marzo 2014, e che, da quando è scoppiata nel dicembre 2013, l'epidemia si è trasformata in una crisi della sanità pubblica, umanitaria e socioeconomica con un impatto senza precedenti sulle famiglie e sulle comunità dei paesi colpiti;
3. RAMMENTA il regolamento sanitario internazionale (2005) ⁽²⁾ (RSI), adottato dalla 58^a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005, che ha migliorato il coordinamento tra gli Stati parti dell'RSI per quanto riguarda la preparazione e la risposta alle emergenze di sanità pubblica di portata internazionale;
4. PRENDE ATTO della risposta all'epidemia di EVD da parte degli Stati membri, della Commissione europea, del comitato per la sicurezza sanitaria (CSS), del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
5. ACCOGLIE CON FAVORE l'ampia risposta all'epidemia di EVD da parte dei paesi colpiti e l'eccellente lavoro svolto dalla società civile e dalle organizzazioni non governative;
6. RAMMENTA che il miglioramento della sicurezza sanitaria dei cittadini è stato un obiettivo fondamentale del secondo programma dell'UE per la salute (2008-2013) ⁽³⁾ e RILEVA l'obiettivo generale di «proteggere i cittadini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere» sancito nel terzo programma dell'UE per la salute (2014-2020) ⁽⁴⁾;
7. RAMMENTA che la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, compresa la pianificazione della preparazione e della risposta in relazione a tali attività, allo scopo di coordinare e integrare le politiche nazionali; RICONOSCE inoltre che la decisione ha permesso all'Unione di trattare gli aspetti relativi alla salute pubblica dell'epidemia di Ebola rafforzando altresì l'interoperabilità delle sue capacità di preparazione e risposta e che fornisce un solido quadro per affrontare le future crisi relative alla sanità pubblica simili all'epidemia di Ebola;
8. SI COMPIACE del fatto che l'evacuazione sanitaria dei pazienti affetti da Ebola in Europa sia stata attuata mediante la collaborazione tra l'OMS, i servizi della Commissione, gli Stati membri e il CSS;
9. SOTTOLINEA l'importanza del coordinamento della ricerca relativa alla preparazione a livello europeo e globale e degli sforzi compiuti dalle rispettive reti;

⁽¹⁾ <http://apps.who.int/ebola/ebola-situation-reports>

⁽²⁾ http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf

⁽³⁾ Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero che abolisce la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

10. SOTTOLINEA l'importante ruolo del CSS istituito dalla decisione n. 1082/2013/UE, volto a sostenere lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione, nonché a facilitare il coordinamento della pianificazione della preparazione e della risposta all'epidemia e della comunicazione in merito al rischio e alla crisi;
11. SI COMPIACE del fatto che l'UE ed i suoi Stati membri abbiano investito due miliardi di EUR per affrontare la crisi dell'Ebola (¹) e garantire una migliore preparazione per far fronte ad eventuali future epidemie;
12. RICORDA che nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020» (²) l'UE ha stanziato 140 milioni di EUR per la ricerca sulle malattie trasmissibili, come il virus Ebola;
13. RAMMENTA le conclusioni del Consiglio del 30 aprile 2009 intitolate «Influenza da virus A/H1N1» (³) nonché le conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2009 «Pandemia (H1N1) 2009 — Un approccio strategico» (⁴) e le conclusioni del Consiglio del 13 settembre 2010 «Insegnamenti da trarre dalla pandemia A/H1N1 — La sicurezza sanitaria nell'Unione europea» (⁵), in cui gli Stati membri sono invitati a proseguire ed ampliare la cooperazione sulla preparazione, il monitoraggio, l'allarme rapido e la reazione coordinata in tutte le materie connesse alle emergenze sanitarie pubbliche;
14. SOSTIENE gli sforzi in corso per la riforma della capacità di preparazione e risposta dell'OMS come raccomandato nella risoluzione EBSS3.R1 su «Ebola: porre fine all'epidemia attuale, rafforzare la preparazione globale e garantire la capacità dell'OMS di prepararsi e rispondere alle future epidemie ed emergenze di vasta portata con conseguenze per la salute pubblica», adottata il 25 gennaio 2015 (⁶), e come follow-up della relazione finale del gruppo incaricato della valutazione intermedia del virus Ebola, pubblicata il 7 luglio 2015 (⁷);
15. ACCOGLIE CON FAVORE la risoluzione del Parlamento europeo del 18 settembre 2014 sulla risposta dell'UE all'epidemia del virus Ebola (⁸) nonché la relazione di iniziativa del 27 ottobre 2015 sulla «crisi dell'Ebola: gli insegnamenti a lungo termine e come potenziare i sistemi sanitari nei paesi in via di sviluppo per impedire crisi future» (⁹);
16. RICORDA la riunione di coordinamento ad alto livello sull'Ebola tenutasi a Bruxelles il 16 ottobre 2014, organizzata congiuntamente dalla Commissione e dalla presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, in cui i ministri della sanità dell'UE e del SEE hanno ribadito gli sforzi congiunti per rafforzare le attività di preparazione e di risposta nella lotta contro l'Ebola;
17. RAMMENTA la conferenza ad alto livello «Ebola: From Emergency to Recovery» («Dall'emergenza alla ripresa») tenuta a Bruxelles il 3 marzo 2015 (¹⁰) ed organizzata dall'Unione europea con lo scopo di sostenere la mobilitazione internazionale e pianificare le prossime fasi della lotta sia contro l'attuale epidemia che contro il virus Ebola in generale;
18. PRENDE ATTO delle discussioni sugli insegnamenti tratti dall'epidemia di Ebola che hanno avuto luogo in varie sedi internazionali fin dal suo inizio e in particolare l'impegno dei ministri della sanità del G7 «Insegnamenti tratti da Ebola», adottato l'8 e il 9 ottobre 2015 (¹¹), in cui si sottolinea la necessità di una migliore gestione delle crisi di sanità pubblica a livello mondiale e si invita a intensificare la cooperazione al fine di sviluppare e mantenere le capacità fondamentali per l'applicazione dell'RSI;
19. ACCOGLIE CON FAVORE la conferenza «Insegnamenti da trarre per la salute pubblica dall'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale», organizzata congiuntamente dalla Commissione e dalla presidenza lussemburghese del Consiglio dell'Unione europea a Lussemburgo il 12 e 14 ottobre 2015 (¹²), che ha sottolineato la necessità di migliorare la cooperazione intersetoriale e rafforzare la sicurezza sanitaria nell'Unione europea al fine di migliorare e mantenere le capacità di risposta e preparazione degli Stati membri in caso di future epidemie;

(¹) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5339_en.htm

(²) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(³) Doc. 9392/09.

(⁴) Doc. 13635/09.

(⁵) Doc. 12665/10.

(⁶) http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EBSS3/EBSS3_R1-en.pdf?ua=1&ua=1

(⁷) <http://who.int/csr/resources/publications/ebola/report-by-panel.pdf?ua=1>

(⁸) [http://2014/2842\(RSP\), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P8-TA-2014-0026](http://2014/2842(RSP), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P8-TA-2014-0026)

(⁹) Doc. 2014/2204(INI), <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0281+0+DOC+XML+VO//IT&language=it>

(¹⁰) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4521_en.htm

(¹¹) http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/G/G7-Ges.Minister_2015/G7_Health_Ministers_Declaration_AMR_and_EBOLA.pdf

(¹²) Cfr. la relazione della conferenza, http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/events/ev_20151012_en.htm#c

20. RICONOSCE che mentre la pianificazione e l'attuazione della preparazione e della risposta restano essenzialmente una questione di competenza nazionale su cui devono decidere gli Stati membri, è necessario collaborare al fine di coordinare, se del caso, le misure nazionali a livello di UE, coerentemente con la gestione delle crisi relative alla salute pubblica a livello internazionale, segnatamente nell'ambito dell'OMS e conformemente alla decisione n. 1082/2013/UE relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

21. MANTENERE capacità adeguate, sia durante che prima o dopo le emergenze, al fine di rafforzare le attività di preparazione e risposta nazionali, il coordinamento internazionale e l'attuazione degli insegnamenti tratti dai precedenti incidenti.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:

22. INDIVIDUARE, VALUTARE e PORTARE AVANTI, come opportuno e nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri, le discussioni sulle seguenti tematiche a livello di UE, in particolare nell'ambito del CSS sulla base delle pertinenti disposizioni della decisione n. 1082/2013/UE e tenendo conto dei relativi lavori a livello internazionale:

- a) il miglioramento del coordinamento e della collaborazione intersetoriale nell'affrontare le emergenze di sanità pubblica di portata internazionale in seno all'UE;
- b) il rafforzamento della valutazione e della gestione del rischio di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;
- c) lo scambio di buone prassi nel settore della prevenzione e del trattamento, inclusa la protezione e la formazione del personale sanitario;
- d) la promozione di un maggiore coinvolgimento del lavoro e delle esperienze pertinenti di altre parti interessate, quali la società civile e le organizzazioni non governative;
- e) la definizione di capacità di evacuazione sanitaria dell'UE in preparazione di eventuali emergenze future;
- f) il rafforzamento della ricerca relativa alla preparazione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di metodi diagnostici, vaccini e prodotti terapeutici e il miglioramento del coordinamento tra la comunità della ricerca europea e mondiale;
- g) i mezzi e gli strumenti atti a fornire assistenza medica e di sanità pubblica (squadre ed esperti medici di emergenza) quale parte della capacità europea di risposta emergenziale nell'ambito del meccanismo di protezione civile in collaborazione con l'OMS e gli operatori che si occupano di emergenze sanitarie globali, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (¹);
- h) il rafforzamento delle competenze di sanità pubblica e relative ai servizi sanitari per quanto riguarda la prevenzione della diffusione, nonché il controllo e la gestione delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il trattamento delle malattie correlate, ad esempio la creazione di reti di esperti sullo screening e sulla gestione dei casi clinici così come esercizi di simulazione su scala europea per verificare il coordinamento intersetoriale;
- i) la maggiore coerenza della comunicazione in merito al rischio e alla crisi degli Stati membri, tramite consultazioni reciproche, ai fini del coordinamento, mediante il CSS e la sua rete di comunicatori;
- j) la coerente attuazione delle capacità fondamentali nell'UE e a livello mondiale, conformemente ai requisiti dell'RSI, sotto la guida dell'OMS, segnatamente per creare e rafforzare sistemi sanitari resilienti e promuovere la necessità di una sorveglianza e di infrastrutture di alta qualità e la condivisione di informazioni;
- k) il potenziamento della pianificazione della preparazione e della risposta dell'UE nell'ambito di una sicurezza sanitaria mondiale rafforzata.

INVITA LA COMMISSIONE A:

23. INDIVIDUARE le opportunità per migliorare i meccanismi di coordinamento in caso di futuri incidenti riguardanti diversi settori strategici.

(¹) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (¹)

16 dicembre 2015

(2015/C 421/05)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0933	CAD	dollari canadesi	1,5050
JPY	yen giapponesi	133,18	HKD	dollari di Hong Kong	8,4732
DKK	corone danesi	7,4617	NZD	dollari neozelandesi	1,6196
GBP	sterline inglesi	0,72830	SGD	dollari di Singapore	1,5407
SEK	corone svedesi	9,2991	KRW	won sudcoreani	1 285,09
CHF	franchi svizzeri	1,0824	ZAR	rand sudafricani	16,4708
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,0726
NOK	corone norvegesi	9,5555	HRK	kuna croata	7,6425
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 293,02
CZK	corone cecche	27,030	MYR	ringgit malese	4,7045
HUF	fiorini ungheresi	316,41	PHP	peso filippino	51,754
PLN	zloty polacchi	4,3186	RUB	rublo russo	76,8689
RON	leu rumeni	4,5035	THB	baht thailandese	39,431
TRY	lire turche	3,2416	BRL	real brasiliiano	4,3042
AUD	dollari australiani	1,5186	MXN	peso messicano	18,7228
			INR	rupia indiana	72,9350

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 16/2015

«Migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico mediante lo sviluppo del mercato interno dell'energia: occorre un impegno maggiore»

(2015/C 421/06)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 16/2015 «Migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico mediante lo sviluppo del mercato interno dell'energia: occorre un impegno maggiore».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:
<http://eca.europa.eu>

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

Cour des comptes européenne
Publications (PUB)
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
E-mail: eca-info@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMMISSIONE EUROPEA

Giorni festivi del 2016: Stati EFTA del SEE e istituzioni SEE

(2015/C 421/07)

	Islanda	Liechtenstein	Norvegia	Autorità di vigilanza EFTA	Corte EFTA
1º gennaio	X	X	X	X	X
6 gennaio		X			
2 febbraio		X			
8 febbraio					X
9 febbraio		X			
24 marzo	X		X	X	X
25 marzo	X	X	X	X	X
28 marzo	X	X	X	X	X
21 aprile	X				
5 maggio	X	X	X	X	X
6 maggio				X	X
16 maggio	X	X	X	X	X
17 maggio			X		
26 maggio		X			
17 giugno	X				
23 giugno					X
24 giugno					X
1º agosto	X				
15 agosto		X		X	X
29 agosto					X
8 settembre		X			
1º novembre		X		X	X
2 novembre					X
8 dicembre		X			
23 dicembre				X	

	Islanda	Liechtenstein	Norvegia	Autorità di vigilanza EFTA	Corte EFTA
26 dicembre	X	X	X	X	X
27 dicembre				X	X
28 dicembre				X	X
29 dicembre				X	X
30 dicembre				X	X

Non sono elencati i giorni festivi che cadono di sabato e di domenica.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni ossidi di manganese originari di Brasile, Georgia, India e Messico

(2015/C 421/08)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni ossidi di manganese originari di Brasile, Georgia, India e Messico sono oggetto di dumping e causano pertanto un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 20 novembre 2015 dalla Erachem Comilog SPRL («il denunciante»), unico produttore di alcuni ossidi di manganese nell'Unione, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione totale dell'Unione di ossidi di manganese.

2. Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da ossidi di manganese (formula chimica: MnO), con una purezza in peso netto pari al 50 % e più ma inferiore al 77 % di manganese («il prodotto in esame»).

3. Affermazione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario di Brasile, Georgia, India e Messico («i paesi interessati»), attualmente classificato con i codici NC ex 2820 90 90 ed ex 2602 00 00. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale del Brasile e dell'India, la denuncia di dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita — SGAV — e profitti] e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell'Unione.

La denuncia di dumping messo in atto dal Messico si basa su un confronto tra il prezzo praticato sul mercato nazionale e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell'Unione.

La denuncia di dumping messo in atto dalla Georgia si basa su un confronto tra il prezzo praticato negli Stati Uniti d'America e il valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in Georgia. La denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi interessati.

4. Affermazione di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati sono aumentate complessivamente in termini assoluti e sono aumentate in termini di quota di mercato.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, che hanno compromesso gravemente l'andamento generale e sulla situazione finanziaria di quest'ultima.

5. Procedura

Avendo stabilito, sentiti gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso affermativo l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

5.1. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1º ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

5.2. Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori⁽¹⁾ del prodotto in esame dei paesi interessati sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

5.2.1.1. Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta in India

a) Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori dell'India oggetto del presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità dell'India ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l'Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità dell'India e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dell'India, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità dell'India.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

⁽¹⁾ Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione⁽¹⁾.

b) Margine di dumping individuale per le società non inserite nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno richiedere un questionario e gli altri moduli di domanda e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse. La Commissione esaminerà se può essere concesso loro un dazio individuale in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.2.1.2. Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta in Brasile, Georgia e Messico

I produttori esportatori e le associazioni di produttori esportatori di Brasile, Georgia e Messico sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse, per manifestarsi e richiedere un questionario. Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti di Brasile, Georgia e Messico, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità di tali paesi.

I produttori esportatori e, se del caso, le associazioni di produttori esportatori dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse

5.2.2. Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori della Georgia

5.2.2.1. Selezione di un paese terzo a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni del punto 5.2.2.2, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e fatte salve le pertinenti disposizioni dell'accordo di associazione concluso tra l'UE e la Georgia il 27 giugno 2014, applicato in via provvisoria dal 1º settembre 2014 (di seguito denominato «accordo di libero scambio globale e approfondito»), il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo la Commissione selezionerà un idoneo paese terzo ad economia di mercato. Il denunciante ha proposto quale paese di riferimento gli Stati Uniti; tuttavia, in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), anche Brasile, India e Messico possono considerati quali paesi di riferimento. In base alle informazioni a disposizione della Commissione non vi sono altri fornitori dell'Unione di paesi terzi ad economia di mercato. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto in esame venga prodotto e venduto in altri paesi terzi a economia di mercato. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito alla scelta di tale paese di riferimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.2.2.2. Trattamento dei produttori esportatori della Georgia

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e fatte salve le pertinenti disposizioni dell'accordo di libero scambio globale e approfondito, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il trattamento sarà accordato se dalla valutazione della richiesta risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base⁽²⁾). Il margine di dumping dei produttori esportatori ai quali è accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e facendo uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

⁽²⁾ I produttori esportatori devono dimostrare in particolare che: i) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente secondo le norme internazionali in materia di contabilità e che sono applicati in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

La Commissione invierà moduli di richiesta TEM ai produttori esportatori noti della Georgia, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Georgia. I produttori esportatori che intendono presentare una richiesta TEM devono chiedere il relativo modulo alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. I produttori esportatori che chiedono il TEM dovranno presentare il modulo di richiesta TEM, debitamente compilato, entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse.

5.2.3. *Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta* ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto in esame dai paesi interessati sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.3. *Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta*

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell'Unione ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari al produttore noto dell'Unione, nella fattispecie la Erachem Comilog SPRL, e alle associazioni note di produttori dell'Unione, ove disponibili.

⁽¹⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

⁽²⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

Il produttore dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse.

I produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse, per manifestarsi e chiedere un questionario.

5.4. **Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione**

Qualora venga accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. La Commissione terrà conto, in particolare, degli aspetti relativi alla concorrenza della presente inchiesta e le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in proposito.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

5.5. **Altre comunicazioni scritte**

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.6. **Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta**

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7. **Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza**

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata»)⁽¹⁾.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che vanno fornite su CD-ROM o DVD a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Email: TRADE-MNO-DUMPING@ec.europa.eu
TRADE-MNO-INJURY@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata una mancanza di collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7. Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso causale e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>

8. **Calendario dell'inchiesta**

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (¹).

(¹) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

<input type="checkbox"/>	Versione a «diffusione limitata» (¹)
<input type="checkbox"/>	Versione «consultabile da tutte le parti interessate»
(barrare la casella corrispondente)	

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI OSSIDI DI MANGANESE ORIGINARI DI BRASILE, GEORGIA, INDIA E MESSICO

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI DELL'INDIA

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori dell'India nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.1.1. dell'avviso di apertura.

La versione a «diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Ragione sociale	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare, nella valuta di conto della società, il fatturato durante il periodo dell'inchiesta (vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri (²) e in totale, e vendite sul mercato nazionale) di alcuni ossidi di manganese quali definiti nell'avviso di apertura e il relativo peso o volume. Indicare l'unità di peso o di volume e la valuta utilizzate.

	Specificare l'unità di misura	Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata
Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto in esame fabbricato dalla società	Totale	
	Nome di ciascuno Stato membro (¹)	
Vendite sul mercato nazionale del prodotto in esame fabbricato dalla società		

(¹) Aggiungere righe supplementari se necessario.

(¹) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(²) I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto in esame.

Ragione sociale e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. MARGINE DI DUMPING INDIVIDUALE

La società dichiara che, nel caso in cui non venga inserita nel campione, desidera ricevere un questionario e gli altri moduli da compilare per chiedere un margine di dumping individuale, come previsto al punto 5.2.1.1. (b) dell'avviso di apertura.

Si

No

6. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possieda, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

ALLEGATO II

<input type="checkbox"/>	Versione a «diffusione limitata» ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	Versione «consultabile da tutte le parti interessate» (barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI OSSIDI DI MANGANESE ORIGINARI DI BRASILE, GEORGIA, INDIA E MESSICO

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEI CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.3 dell'avviso di apertura.

La versione a «diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Ragione sociale	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso o volume delle importazioni nell'Unione⁽²⁾ e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione da Brasile, Georgia, India e Messico, durante il periodo dell'inchiesta, di alcuni ossidi di manganese quali definiti nell'avviso di apertura e il corrispondente peso o volume. Indicare l'unità di peso o di volume utilizzata.

	Specificare l'unità di misura	Valore in euro (EUR)
Fatturato totale della propria società in euro (EUR)		
Importazioni del prodotto in esame nell'Unione		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto in esame da Brasile, Georgia, India e Messico		

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto in esame.

Ragione sociale e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possieda, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7823 — Acciona/Nordex)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 421/09)

1. In data 10 dicembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Acciona (Spagna) acquisirà, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parte dell'impresa Nordex SE («Nordex», Germania mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Acciona è una multinazionale diversificata con partecipazioni nei seguenti settori: infrastrutture, costruzioni, industria, servizi idrici e servizi energetici,
- Nordex è una multinazionale che opera principalmente nella produzione e nella commercializzazione di turbine eoliche.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7823 — Acciona/Nordex, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.7880 — Mitsubishi Heavy Industries/UniCarriers Holdings)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 421/10)

1. In data 9 dicembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Giappone) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa UniCarriers Holdings Corporation (Giappone) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.: attività industriali di vario tipo, tra cui la produzione e la vendita di carrelli elevatori nel SEE,
- UniCarriers Holdings Corporation: sviluppo, produzione e commercializzazione di carrelli elevatori, portacontainer, gru, altre macchine per la movimentazione di materiali e motori per carrelli elevatori.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7880 — Mitsubishi Heavy Industries/UniCarriers Holdings, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.7887 — Goldman Sachs/Astorg Asset Management/HRA Pharma)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 421/11)

1. In data 9 dicembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Astorg Asset Management Sàrl, che agisce per conto di Astorg VI («Astorg», Lussemburgo), e The Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di Laboratoire HRA Pharma SAS e relative controllate («HRA Pharma», Francia) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Astorg è un'impresa di investimento in private equity,
- Goldman Sachs svolge attività di *investment banking* e di gestione titoli e investimenti a livello mondiale,
- HRA Pharma è un'impresa farmaceutica francese che opera nello sviluppo e nella vendita di prodotti farmaceutici e dispositivi medici per la salute della donna e l'endocrinologia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7887 — Goldman Sachs/Astorg Asset Management/HRA Pharma, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

